

BOZZE DI STAMPA

31 luglio 2017

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 (2834)

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

FISSORE

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (VE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;».

3.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

Art. 4.

4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;

il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti;

quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;

l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;

con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;

è necessario considerare che a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;

alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti,

soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo:

ad individuare e promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente individuata nella città di Londra.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.200

FISSORE

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

5.201

FLORIS, AMIDEI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS)».

5.202

FISSORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: 1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla

CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI; 2) confermare l’attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l’IVASS al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.203

Luigi MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all’articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo n. 58 del 1998, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all’IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI; (ii) confermare l’attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.204

FLORIS, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all’articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all’IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto

tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI; (ii) confermare l’attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.150

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest’ultima stabilite con regolamento», aggiungere le seguenti: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l’organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».

5.151

MATTEOLI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS di vietare la vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente»;».

5.205

COCIANCICH

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 120-octiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dall’articolo 28 del decreto-legge

24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

5.152

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «del 15 maggio 2014» aggiungere le seguenti: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».

5.153

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplinare», inserire le seguenti: «e rendere obbligatoria».

5.154

Giovanni MAURO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (VE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».

5.206

Luigi MARINO

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5.207

FLORIS, AMIDEI

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5.208

Giovanni MAURO

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5.155

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «delle controversie», inserire le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

5.156

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «. Realizzare» fino a: «24 febbraio 1998, n. 58»;

al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: « 1° settembre 1993, n. 385»;

sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).

5.157

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera o), punto 2), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».

5.158

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono»;

b) *dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».*

5.159

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono».

5.160

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».

5.161

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, lettera o), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 6.

6.150

GRANAIOLA

Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» inserire le seguenti: «della salute,».

ORDINI DEL GIORNO

G6.200

GRANAIOLA, DIRINDIN

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2016 dispone che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 2016/425 è volto a stabilire requisiti di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che possono riguardare rischi valutabili innanzitutto sotto lo specifico profilo del piano sanitario, per cui è opportuno che il Ministero della salute debba far valere eventuali esigenze di tutela degli interessi cui è istituzionalmente preposto;

impegna il Governo,

a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dal citato articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale, in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

G6.201

GRANAIOLA, DIRINDIN

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

la direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali apporta una modifica alla precedente direttiva 2005/62/CE (Direttiva della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;

le linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle *Good Practice Guidelines* – «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (*Good manufacturing Practice*), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità alle GPG che, rispettando i principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;

considerato che:

il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di

Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

in adempimento agli articoli 19 e 20 della predetta legge 219, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, si è provveduto a stabilire dapprima i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010) e poi le linee guida di accreditamento (accordo Stato Regioni 25 luglio 2012);

le regioni e province autonome hanno quindi iniziato, sulla base dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale che si è concluso il 30 giugno 2015, con l'autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali (circa 280) e delle unità di raccolta (più di 250 con oltre 1.200 articolazioni organizzative ad esse collegate);

stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;

pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali;

impegna il Governo:

a garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.150

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi».

7.151

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare».

ORDINE DEL GIORNO

G7.200

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»,

premesso che:

l'articolo 7 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765 del 2008;

il comma 3 del citato articolo 7 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 7, l'introduzione di disposizioni tali da garantire che gli apparecchi e gli accessori di cui al citato Regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi, nonché al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.150

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 9.

9.150

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 13.

13.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G13.150

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premessi che:

l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

la delega si rende indispensabile e il testo proposto dal Governo propone l'identico testo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, in quanto, a seguito all'approvazione del decreto delegato dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre 2016, e la notifica del testo alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in attesa delle determinazioni della Commissione, è scaduto il termine del 20 febbraio 2017 per l'esercizio della delega e ciò ha comportato non solo l'infruttuosa decorrenza del termine per l'emanazione del relativo decreto ma anche l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento della direttiva 2015/720 nei termini previsti;

tra i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'emanazione del decreto legislativo, la nuova delega, esattamente come quella precedente di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, prevede una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente nonché programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale ed, in particolare, programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alta fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica;

l'atto del Governo n. 357, relativo allo schema del decreto legislativo trasmesso per il parere parlamentare, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, assegna ai gestori degli imballaggi la promozione di campagne di informazione dei consumatori e al CONAI l'organizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale, ma nulla prevede per l'organizzazione, in accordo con gli istituti scolastici di specifici programmi educativi per i bambini,

diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alla fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica;

nel 2014 furono redatte le linee guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano lo sviluppo di specifiche competenze per i docenti educatori, tramite l'elaborazione di un piano di sviluppo concordato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; purtroppo non esistono programmi educativi specifici per i bambini diretti alla riduzione e il corretto utilizzo delle borse di plastica;

esistono iniziative locali da parte dei Direttori didattici, che hanno contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma, tali iniziative sembrerebbero legate solo alla sensibilità degli stessi; tale insegnamento dovrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute conoscenze ed esperienze e/o da professionisti che svolgono attività di tutela ambientale, anche favorendo l'impiego di molti giovani che attraverso varie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell'ambiente;

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 e sulla scia di analoghi programmi europei, a prevedere, di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

EMENDAMENTI

Art. 14.

14.200

MARAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

14.201

SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

14.0.200

ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera *d*), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15.

15.200

COCIANCICH

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il primo periodo;*

b) *dopo le parole: «Nell’esercizio della delega», inserire le seguenti: «per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti»;*

c) *sostituire le parole: «articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234», con le seguenti: «articolo 1, comma 1».*
